

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28237-2008 proposto da:

SOCIETÀ SPA

- **ricorrente** -

CONTRO

PROFESSIONISTA

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 881/2008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/06/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.E' impugnata la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 881 del 2008, notificata il 26 agosto 2008, che, a seguito di rinvio disposto dalla pronuncia n. 14023 del 2003 di questa Corte, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha condannato la **SOCIETÀ SPA** al pagamento in favore di M.A. dell'importo di L. 48.983.320, oltre accessori, a titolo di compenso per prestazioni professionali.

1.1. - Il procedimento era introdotto con l'opposizione della **SOCIETÀ SPA** al decreto ingiuntivo che la condannava al pagamento in favore di **PROFESSIONISTA** dell'importo di L. 82.000.000 oltre accessori, a titolo di compenso per la redazione di perizia di stima del patrimonio dell'azienda individuale "**SOCIETÀ SPA** Tappeti Persiani Importazione Diretta di (OMISSIS), disposta dal Presidente del Tribunale ex art. 2343 cod. civ. in data 30 luglio 1993.

1.2. - Il Tribunale di Palermo aveva ritenuto fondata la pretesa del professionista e, previa revoca del decreto ingiuntivo, aveva condannato la società opponente al pagamento del residuo credito, pari a L. 48.983.320 oltre interessi sulla somma capitale di L. 73.983.320 a decorrere dal 27 luglio 1995 al saldo, detratto l'importo di L. 5.250.000, corrisposto a titolo di interessi il 10 marzo 1998.

La **SOCIETÀ SPA** aveva proposto appello; il professionista si era costituito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d'appello di Palermo aveva accolto il gravame, ritenendo che fosse provato l'accordo sull'entità del compenso al professionista, pari a complessive L. 50.000.000, per entrambi gli incarichi affidatigli, e che, di conseguenza, con la corresponsione della somma di L. 50.000.000 in data 10 marzo 1998 la società aveva interamente saldato il credito per capitale.

Per contro, il **PROFESSIONISTA** doveva restituire quanto percepito in eccedenza, con gli interessi a decorrere dal 18 novembre 1998.

2.1. - Avverso la sentenza d'appello **PROFESSIONISTA** aveva proposto ricorso per cassazione.

Con la sentenza n. 14023 del 2003, questa Corte accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la sentenza impugnata, rilevando l'erronea attribuzione di valore probatorio ad una testimonianza de relato priva di riscontri, nonché il vizio di motivazione nella parte in cui era attribuito valore alle dichiarazioni di una teste, dalle quali non era desumibile il convincimento trattone, mentre era esclusa la rilevanza delle affermazioni di un altro teste, con palese incongruenza logica tra premesse e conclusioni.

2.2. - I giudizio era riassunto dalla **ALTRA SOCIETÀ SPA.** (già **SOCIETÀ SPA**), che insisteva per l'accoglimento del gravame.

L'appellato **PROFESSIONISTA.** ribadiva le difese già svolte, chiedendo inoltre la restituzione della somma di Euro 38.780,02, corrisposta alla società opponente in esecuzione della sentenza cassata, con gli interessi a decorrere dal 4 maggio 2000.

3 - Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado, e condannava la **SOCIETÀ SPA** alla restituzione degli importi percepiti e al pagamento delle spese di lite.

3.1. - Osservava la Corte d'appello che, in base alla sentenza di cassazione, doveva ritenersi definitivamente acclarata l'assenza di elementi di prova dell'asserito accordo sul compenso di L. 50.000.000 per l'attività complessivamente svolta dal professionista; che l'offerta reale era priva di effetti liberatori, in quanto non corrispondente al dovuto; che, ai fini della liquidazione del compenso, doveva essere applicata la tariffa professionale introdotta con il D.P.R. n. 645 del 1994; che non era ravvisabile un colpevole ritardo nel deposito della relazione, in considerazione, tra l'altro, della complessità degli accertamenti richiesti.

Era inoltre ritenuto inammissibile il motivo di appello con cui la società contestava l'ammontare del compenso, in assenza di formulazione di specifici rilievi riguardanti la spettanza di singole voci ovvero la corrispondenza degli importi liquidati alle tariffe applicate.

3.2. - la Corte d'appello accoglieva inoltre la domanda, proposta da **PROFESSIONISTA** di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, rilevando che non poteva considerarsi domanda nuova, trattandosi di effetto della riforma della sentenza d'appello, che discendeva dall'applicazione dell'art. 336 cod. proc. civ..

3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 novembre 2008, la **SOCIETÀ SPA** in persona del legale rappresentante e amministratore unico (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso **PROFESSIONISTA.**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso è infondato e va rigettato.

1.1 Con il **PRIMO MOTIVO** la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1210 cod. civ., lamentando il mancato riconoscimento dell'effetto liberatorio all'accettazione di somme da parte del professionista, a seguito di offerta reale.

Si assume, in particolare, che l'effetto liberatorio non presupporrebbe la corrispondenza tra la somma dovuta e quella accettata.

In ossequio al disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ. applicabile *ratione temporis*, è formulato il seguente quesito di diritto: se, poichè il M. ha ricevuto quale compenso per le due perizie L. 50.000.000 oltre L. 10.500.000 di interessi tramite offerta reale e si è ricevuto le somme anziché

rifiutarle, allora la **SOCIETÀ SPA** ha ritenuto l'accettazione di dette somme così come offerte e ha dunque adempiuto in tale misura alla propria obbligazione. Dunque il principio di diritto affermato dalla Corte territoriale sulla dovuta corrispondenza della prestazione a quella dovuta è errato poichè detta corrispondenza trova coerenza con la semplice accettazione delle somme quietanzate.

Pertanto la liberazione del debitore consegue all'accettazione della somma depositata e quietanzata e non alla verifica del quantum della prestazione.

1.2. - La doglianza è infondata.

Come affermato ripetutamente da questa Corte, l'art. 1208 c.c., comma 1, n. 3, richiede, ai fini della validità dell'offerta reale, che la stessa corrisponda alla totalità della somma o delle cose dovute, là dove l'accettazione di una offerta non corrispondente alla totalità della somma, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto, che evidenzino una volontà abdicativa del percipiente, non può che comportare una liberazione parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque altro pagamento non integrale (ex plurimis, Cass. Sez. 3, sentenze n. 4996 del 1996 e n. 933 del 1995).

Con il **SECONDO MOTIVO** è dedotto vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo all'applicazione della tariffa professionale di cui al D.P.R. n. 654 del 1994, in luogo delle disposizioni di cui alla L. n. 319 del 1980, come modificate dal D.P.R. n. 352 del 1983.

Si assume che il professionista, in quanto nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., avrebbe svolto un incarico di natura pubblicistica e pertanto non potrebbe essere ricompensato sulla base delle tariffe professionali.

A corredo del motivo, è formulato il seguente quesito di diritto:

se, poichè l'esperto non ha espletato un incarico per nomina del ricorrente, ma per incarico del Presidente del Tribunale, rivestendo esso natura pubblicistica, non può pretendere l'applicazione delle tariffe professionali di contro all'avviso del giudice di rinvio che fa riferimento unicamente al tempo di introduzione del D.P.R. n. 645 del 1994 anteriore al deposito delle relazioni di stima.

2.1. - La doglianza è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la normativa, invocata dal ricorrente, di cui alla L. n. 319 del 1980 e successive modifiche in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'autorità giudiziaria, ha carattere di specialità e pertanto può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice elencati nelle norme di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 e della L. n. 794 del 1942, art. 29 (Cass., Sez. U., sentenza n. 1952 del 1996).

Il principio è stato ribadito anche in riferimento specifico al commercialista incaricato della stima, ex art. 2343 cod. civ., dei conferimenti in natura apportati in occasione della trasformazione di una società (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1823 del 2000).

3. - Con il **TERZO MOTIVO** è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 636 cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Si assume l'assenza di prova del credito azionato, posto che il professionista si era limitato a chiedere il parere dell'Ordine professionale, la cui valenza è circoscritta alla fase di emissione del decreto ingiuntivo.

A corredo del motivo, è formulato il seguente quesito di diritto:

se poichè il M. non ha provato il credito per cui ha chiesto il parere all'Ordine professionale senza provare le varie voci anche a mezzo di CTU dell'attività svolta e per cui è intervenuta la liquidazione dell'organo professionale, egli non ha provato il suo credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in forza di quel parere, per cui la sua domanda doveva essere rigettata.

3.1. - La doglianza è inammissibile.

Posto, infatti, che la sentenza d'appello ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo di gravame con cui la società aveva contestato il quantum della liquidazione, in questa sede la ricorrente avrebbe dovuto censurare tale affermazione, riportando il motivo di appello considerato privo di specificità, e quindi introdurre la questione, di merito, relativa alla prova delle voci liquidate.

Diversamente, rimane ferma la pronuncia di inammissibilità, per genericità, del motivo di appello e non sono ulteriormente controvertibili le questioni ad esso afferenti (ex plurimis, Cass. Sez. L., sentenza n. 9243 del 2004).

4. - Con il **QUARTO MOTIVO** è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., assumendosi che il giudice del rinvio non poteva statuire la condanna ai compensi del ricorrente per la dovuta soccombenza del dott. M..

4.1. - La doglianza è inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto, imposto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. applicabile *ratione temporis* al presente ricorso.

5. - Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di ogni riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.*